Ferdinando Zuccotti

Vivagni. XVIII

La ripubblicazione del «Diritto greco antico» ovvero Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto - Sedicenti giusgrecisti. Per l'affidabilità degli studi di diritto ellenico

La ripubblicazione del «Diritto greco antico» *ovvero* Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto

Avvertenza - 1. Ritorno e mutamento - 2. Dogmatica e comparazione - 3. Sistematicità ed espansione - 4. Nascita del diritto - 5. Unitarietà - 6. Selettività ed ottimismo - 7. Limiti e grandezza - 8. Aufschwung - 9. Umanità

La «Rivista di Diritto Ellenico» (V, 2015), seguendo un progetto già intrapreso da vari anni, ha finalmente provveduto alla ripubblicazione aggiornata del manuale di diritto greco di Arnaldo Biscardi, stampato nel 1982 ed ormai introvabile. La nuova «versione» del libro, curata da Pietro Cobetto Ghiggia e da chi scrive, oltre a emendare il testo da non poche imprecisioni dovute alla fretta con cui esso era stato dato alle stampe, ha altresì creduto opportuno provvedere ad una relativa semplificazione della lettura del manuale, translitterando, in particolare, tra parentesi e nel caso traducendo i termini greci nonché aggiungendo un pur limitato numero di note dei curatori ad esplicazione di punti non sempre chiari o in ogni caso di facile comprensione, specie per gli studenti, cui il manuale rimane destinato, ed infine correndandolo di un vasto aggiornamento bibliografico*.

Si tratta quindi di una sorta di «nuova edizione» del manuale di Arnaldo Biscardi, e forse non è del tutto inutile segnalare esplicitamente tale ripubblicazione anche nell'ambito romanistico. Quella che segue è dunque una nuova versione della «premessa» di chi scrive a tale opera (appunto «Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto», che la precede insieme alla «presentazione» di Pietro Cobetto Ghiggia: «Note per la lettura della nuova edizione»), e che descrive in breve i criteri cui ci si è attenuti in tale impresa e che soprattutto tenta di delineare sommariamente i tratti essenziali e il valore di tale scritto.

^{*)} A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, ora ripubblicato in «Rivista di Diritto Ellenico», V, 2015 (Alessandria, 2017), edizione cui si fa qui riferimento

1. Ritorno e mutamento

Ouesta ripubblicazione del manuale di Diritto greco antico di Arnaldo Biscardi, stampato a Milano nel 1982 dall'editore Giuffrè, non costituisce una ristampa né tantomeno una riedizione critica di esso, ma semmai una nuova edizione riveduta e, per così dire, corretta: erano non pochi infatti – è inutile nasconderlo – i casi di lapsus calami evidenti cui rimediare, di frasi un po' faticose o senz'altro non molto scorrevoli se non addirittura talora non perfettamente concluse, derivanti con ogni verosimiglianza da affrettate correzioni in bozza non attentamente rivedute con calma, così come di bibliografia citata secondo criteri non sempre omogenei e talvolta in maniera imprecisa, nonché di fonti delle quali un diretto controllo ha mostrato le mende di indicazione 1. Complice di tutto ciò, del resto, la relativa fretta con cui l'autore volle consegnare il libro alle stampe – ricordo abbastanza bene, appena laureato con lui, la turbinosa veemenza con cui egli coinvolgeva tutto l'Istituto di diritto romano nei vari problemi connessi a tale impresa ² –, dopo aver deciso all'ultimo di riscrivere lui stesso, mi pare di ricordare, la parte sulla famiglia prima affidata ad una sua allieva – di cui non condivideva l'impostazione -, e della quale egli si risolse poi, tra mille arrabbiature ed autogiustificazioni, a togliere il nome come coautrice del libro 3: mentre d'altra parte la cura degli indici, in particolare delle fonti ma altresì degli autori nonché degli argomenti, non fu tale da rimediare, nel lavoro affidato a un più giovane allievo e credo anche qui a causa dei tempi ristretti in cui dovette essere compiuto, alle pur evidenti imprecisioni che in tale sede, con una maggiore tranquillità di lavoro, sarebbe stato relativamente agevole rintracciare nei testi greci richiamati e nelle indicazioni della dottrina moderna.

Di tale scelta, che potrebbe persino apparire un arbitrario intervento su di un testo altrui, i curatori di questa edizione si rendono ben conto, e non si tratta certamente di una decisione presa alla leggera: se si è preferito agire direttamente sul testo e sulle note, infatti, questo è avvenuto in quanto, in pri-

¹ Le citazioni della dottrina, ovviamente, sono rimaste qui ferme al 1982, con la sola eccezione del «Symposion 1977», uscito nel 1982 dopo il volume qui riedito, e degli ultimi volumi degli «Studi in onore di Arnaldo Biscardi», di cui il VI è del 1987, ma i cui contributi erano in entrambi i casi sovente citati dall'autore come di prossima pubblicazione, per cui si è preferito riferirli in maniera completa secondo l'edizione definitiva.

² Su come Arnaldo Biscardi «per venticinque anni ha messo amabilmente in agitazione l'Istituto di diritto romano di Milano» si veda tra l'altro A. GUARINO, Letture (10), in «Labeo», XXXIV, 1988, p. 376.

³ Cfr. *infra*, nt. 11.

mo luogo, sembrava tristemente stucchevole ed inopportuno, in nome di una inutile esattezza filologica, segnalare pedestremente i vari interventi, cosa che si sarebbe tradotta in ultima analisi in un sottolineare inutilmente ed in maniera in fondo inurbana le inesattezze dell'autore; e soprattutto, avendo conosciuto Arnaldo Biscardi, sono pianamente convinto che egli, pur sensibile e attento se non geloso di quanto lui stesso aveva scritto e dunque gli apparteneva, avrebbe in ogni caso preferito, all'ingessata e museale ripresentazione della propria opera nel suo esatto dettato testuale ma corredata da note emendative altrui, una sua ripubblicazione magari non più in tutto e per tutto conforme alla sua originaria stesura, ma in ogni caso viva ed ancora attuale nella divulgazione del diritto greco, specie negli studi universitari⁴, e dunque presentata in maniera tale da poter essere ancora effettivamente utile altresì agli studenti che vogliano affrontare la materia giusgrecistica, i quali difficilmente gradirebbero di trovare mutamenti e correzioni di quanto detto nel testo in una altrui nota, strumento del resto il cui normale uso rimane purtroppo, com'è noto, alquanto ostico ai nostri discenti⁵.

In effetti, nonostante l'inevitabile attaccamento a quanto da lui scritto e quindi reputato per quanto possibile tendenzialmente perfetto, credo che quello che più importasse ad Arnaldo Biscardi fosse l'utilità della sua opera alla divulgazione universitaria del diritto greco ⁶, per la quale si batté in ogni modo scontrandosi anche con le pastoie burocratiche che dovette poi affron-

⁴ Tra l'altro, tenendo presente innanzitutto la funzione altresì didattica della trattazione, si è sovente provveduto ad inserire tra parentesi in particolare la traduzione di parole o frasi in greco recate dal testo ed altresì di termini o proposizioni straniere, specie in relazione alla lingua tedesca. Per quanto riguarda in particolare il greco, si tratta, in generale, di traduzioni senza alcuna ambizione di ultima definitività interpretativa, ma semplicemente strumentali all'uso del manuale appunto da parte degli studenti di giurisprudenza.

⁵ E ancor peggio sarebbe stato, nelle citazioni della dottrina, integrare le note con testo inserito tra parentesi ed altri segni diacritici, ad esempio, nella nota 6 del cap. V (BI-SCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 105), scrivendo qualcosa del tipo: «... si vedano in proposito altresì le interessanti osservazioni di «A.» SCHIAVONE, «Studi sulle» [L] dogiche dei giuristi romani «: nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano», Napoli, 1971, p. 37 ss.».

⁶ Che ebbe inizio all'Università di Siena nell'anno accademico 1957-1958, come ricorda l'autore nella *Prefazione* (cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 3 s.: Remo Martini – *Diritti greci*, Bologna, 2005, p. 3 – riferisce l'inizio del corso in questione genericamente agli anni Cinquanta), mentre il suo primo *Profilo di diritto greco antico* uscì a Siena nel 1961, in una «veste dimessa» – ricorda ancora Arnaldo Biscardi –, e d'altra parte recava come sottotitolo – perlopiù ormai pretermesso – *Lezioni raccolte a cura dell'assistente Luisa Lepri* (si tenga del resto presente che l'autore, dopo aver insegnato a Siena dal 1947 al 1960, nel-l'anno accademico 1960-1961 veniva chiamato all'Università di Genova, per poi trasferir-si nel 1963-1964 alla Statale di Milano: cfr. il «*Curriculum vitae» di Arnaldo Biscardi* in «Studi in onore di Arnaldo Biscardi», I, Milano, 1982, p. XXV).

tare altresì all'università di Milano così per tale materia come, verso la fine degli anni Settanta, per quella di Esegesi delle fonti del diritto romano, da lui reintrodotta negli anni in cui frequentavo l'università 7: e penso che in ogni caso questo fine ultimo, dettato da una necessità pratica superiore, avrebbe comunque sovrastato ogni preoccupazione testuale di esattezza filologica rispetto a quanto da lui stesso vergato 8. Per tal verso, anzi, credo non sarebbe errato – ed incontrerebbe la pur rassegnata approvazione di Arnaldo Biscardi - rendere ormai il manuale in questione più facilmente fruibile da parte degli odierni studenti, in particolare translitterando i termini greci e dotandolo di più regolari traduzioni italiane: iniziativa che non so ancora se verrà da me, nel caso con altri, intrapresa, ma che comunque – magari dopo aver ancora una volta adeguatamente deprecato il tristo abbassamento del livello culturale delle nostre università – verrebbe sia pur un poco obtorto collo accettata dall'autore, sempre in nome della ragione di fondo di tale suo scritto, ossia la divulgazione della materia giusgrecistica nei nostri studi universitari, il fondamentale aspetto cui, come si è detto, egli teneva davvero. Ma questo è un ulteriore progetto che non mi sono ancora deciso ad affrontare.

Tra l'altro, questa revisione del testo e delle relative note ha altresì suggerito di adottare criteri di citazione più chiari possibile, in particolare svolgendo le varie sigle impiegate dall'autore: e questo perché Arnaldo Biscardi, ovviamente di formazione romanistica ma altresì laureato in lettere antiche 9, tendeva ad usare senza problema le usuali abbreviazioni impiegate da tale disciplina giusantichistica, e d'altra parte ad impiegare acronimi utilizzati dai filologi ma non sempre ben noti ai giuristi; in questa prospettiva, svolgere le

⁷ Su tali aspetti si veda tra l'altro E. CANTARELLA, A. MAFFI, *Introduzione*, in A. BISCARDI, *Scritti di diritto greco, cur*. E. Cantarella, A. Maffi, Milano, 1999, p. VI s.

⁸ Ricordo, in particolare, la relativa fiducia ed una certa contentezza di delegare il lavoro ad altri con cui Arnaldo Biscardi reagì alle mie proposte emendative, coinvolgenti oltre alle note altresì taluni luoghi dello stesso testo, quando mi affidò il compito – dopo che già avevo provveduto a quelli di Auctoritas patrum. Problemi di storia del diritto pubblico romano (Napoli, 1987) – di redigere gli indici di La dottrina romana dell'obligatio rei (Milano, 1991), tributandomi una fiducia e una libertà di azione che non mi sarei aspettate dal Maestro, che allora ritenevo, molto più di quanto egli in realtà fosse, quasi per principio uso a controllare ogni cosa di persona e a rimeditare acribicamente ogni eventuale diversa scelta da altri propostagli.

⁹ Cfr. il «Curriculum vitae» di Arnaldo Biscardi, cit., p. XXV. Su Arnaldo Biscardi come «giurista dalla formazione umanistica universale» si veda G. THUR, Arnaldo Biscardi e il diritto greco (Riflessioni sul prestito marittimo in SB VI 9571), in «Dike», III, 2000, p. 178. Sulla complementarità di filologia e diritto ai fini degli studi giuridici nella visione di Arnaldo Biscardi si veda la sua Presentazione degli «Atti del III Seminario Romanistico Gardesano», Milano, 1988, p. IX ss. (cfr. in BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. XXXIII, la Presentazione di Pietro Cobetto Ghiggia).

varie sigle ed essere il più espliciti possibile nelle indicazioni testuali e bibliografiche (fino a trasformare ad esempio la tradizionale «D.» dei romanisti indicante il Digesto in «Dig.») è sembrata scelta tale da venire incontro, in primo luogo, al fatto che un libro di questo genere è destinato per sua natura tanto agli studiosi di diritto quanto agli storici e ai letterati che si vogliano occupare di giusgrecistica, ove gli uni non conoscono necessariamente le sigle usate dagli altri, mentre, soprattutto, una decisione di questo tipo è sembrata la più opportuna in riferimento alla destinazione altresì didattica di questo manuale, e quindi in relazione agli studenti, in primo luogo di giurisprudenza, che ovviamente avrebbero per lo più trovato semplicemente misteriose le sigle abituali tra i filologi, se non magari altresì quelle d'uso comune tra i romanisti ¹⁰.

2. Dogmatica e comparazione

Recate queste cosiddette doverose premesse, e giustificati interventi che altrimenti potrebbero *prima facie* apparire invasivi se non indebiti, quello che semmai appare più difficile è il presentare al lettore questa riedizione del Diritto greco antico di Arnaldo Biscardi, libro che del resto, si potrebbe dire seguendo un luogo comune, non ha certo bisogno di presentazione alcuna tra gli studiosi di giusantichistica, e che da tempo risultava ormai introvabile. Le vicende relative alla decisione di «osare» finalmente la stesura di una trattazione organica e completa degli aspetti generali del diritto greco ed in particolare attico ¹¹, sino allora evitata in primo luogo proprio da colui che pur aveva per così dire fondato in Italia lo studio sistematico di tale complesso giuridico, ossia Ugo Enrico Paoli ¹², sono ampiamente ricordate dall'autore nel-

¹⁰ Si veda più diffusamente la *Presentazione* di Pietro Cobetto Ghiggia (cit., p. XXXV s.), che con coraggiosa pazienza ha provveduto alla normalizzazione delle citazioni delle fonti e della dottrina, nonché – oltre che all'adeguamento degli indici delle fonti, degli autori e degli argomenti già presenti nell'edizione del 1982 – alla redazione di un elenco delle opere citate e ad un suo aggiornamento bibliografico sino alla letteratura contemporanea.

¹¹ Ci si riferisce, ovviamente, alla prima e «dimessa» (come l'autore la definisce *infra*, p. 3) edizione, intitolata *Profilo di diritto greco antico*, pubblicata a Siena nel 1961 (per il sottotitolo cfr. *supra*, p. XI nt. 6), cui seguì la «seconda edizione» (come reca il frontespizio) rivista ed accresciuta, a firma di Arnaldo Biscardi ed Eva Cantarella (allora docente incaricata di Diritto Greco all'Università Statale di Milano), sempre intitolata *Profilo di diritto greco antico* e pubblicata a Milano nel 1974 dall'Istituto Editoriale Cisalpino - La Goliardica (nella cui *Prefazione*, p. VII, si preannunciava già, dopo tale «seconda tappa», che «se le circostanze saranno propizie, non tarderà troppo una terza edizione migliorata»).

¹² Cfr. A. BISCARDI, Ugo Enrico Paoli, in «Iura», XV, 1964, p. 193, che sottolinea come, dopo l'opera di tale studioso, alla sua morte, nel 1963, «gli studi atticistici avevano già da parecchi anni raggiunto un livello di maturità, di organicità, di successo storiografi-

la Premessa ¹³: ed in effetti questo libro – è persino inutile il soffermarvisi – continua a rappresentare una sorta di insostituibile pietra miliare per chiunque voglia addentrarsi nella disciplina giusgrecistica, nonostante la successiva pubblicazione del più agile corso di Remo Martini, del resto esplicitamente destinato agli studenti ¹⁴, nonché ¹⁵ dei due noti manuali in lingua inglese, dei quali il primo precede anzi quello qui presentato, dovuti a Douglas MacDowell ¹⁶ e a Stephen Todd ¹⁷, sia pur di impronta più saggistica (per non parlare del trattato scritto da Alick Robin Walsham Harrison ¹⁸, che peraltro, incompleto per la morte dell'autore, mi sembra improbabile che sia stato mai adottato, anche per la sua mole, in un corso universitario istituzionale). Più utile, semmai, tentare di approfondire, per quanto possibile, la visione del diritto greco, della lata sistematica e della struttura didattica che sono sottese a questa trattazione, che rimane alquanto peculiare all'autore ed in certo modo in controtendenza rispetto alle visuali metodologiche in cui questa materia si è collocata tra gli studiosi negli ultimi decenni.

Tali discorsi, ovviamente, coinvolgono sullo sfondo problemi e tematiche alquanto vaste e non facili, specie in riferimento alle categorie logico-dogmatiche applicabili allo studio del diritto greco antico ed alla possibilità di tradurre in termini appartenenti alla tradizione romanistica gli specifici contenuti della prassi, della normazione e della «riflessione» giuridica, per così dire, ellenica: ma non è intenzione di queste brevi note soffermarsi su tali più ampie questioni, del resto estranee al più limitato fine introduttivo di queste pagine, bensì soltanto muovere dalle stesse parole dell'autore per mettere meglio a fuoco, altresì su piani più immediati e talora financo biografici, l'impostazione da lui data al suo manuale.

In tutto il volume, in effetti, appare piuttosto evidente la volontà di Arnaldo Biscardi di realizzare un manuale di diritto greco antico improntato alle moderne categorie dogmatiche, se non codicistiche, del diritto privato, sul

co mai prima di allora toccato».

¹³ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 4 s.: cfr. altresì BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, cit., p. 194 s.

¹⁴ Cfr. MARTINI, *Diritti greci*, cit., in particolare p. 4 s.

¹⁵ Ai manuali citati si deve ora aggiungere quello, in greco moderno, di Sophia Adam-Magnissali: H απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Aθήνα (50ς και 40ς π.Χ. αι.) – Dispensing Justice in Ancient Athens (5th and 4th century BC) –, Aθήνα, 2008.

¹⁶ The Law in Classical Athens, London, 1978.

¹⁷ The Shape of Athenian Law, Oxford, 1995.

¹⁸ The Law of Athens, I. The Family and Property, Oxford, 1968, trad. it. – Il diritto ad Atene, I. La famiglia e la proprietà –, Alessandria, 2001, e The Law of Athens, II. Procedure, Oxford, 1971, trad. it. – Il diritto ad Atene, II. La procedura –, Alessandria, 2001.

preciso modello dei trattati esagogici di istituzioni di diritto romano ¹⁹, quasi nella sottesa convinzione che, soltanto dando una descrizione completa ed onniesaustiva nella prospettiva giusprivatistica moderna del diritto greco antico, ed in primo luogo attico, tale disciplina, allora nuova nelle nostre università, potesse venire accettata dagli studiosi, in particolare del diritto moderno, come compiuta scienza giuridica, degna in quanto tale di insegnamento nelle facoltà di legge italiane.

La cosciente scelta di questa peculiare impostazione, del resto, viene esplicitamente enunciata dall'autore nella Prefazione ²⁰:

Quanto ai criteri seguiti nella impostazione del libro, sono rimasto fedele a un mio modo di studiare e insegnare la complessa problematica di quella che io chiamo la civiltà greca del diritto, anche se ho avvertito la tentazione di staccarmi da una impostazione che, pur non essendo istituzionalmente romanistica, può forse sembrare, nondimeno, a qualcuno una impostazione di tipo tradizionale.

Certo, non mi nascondo che avrei potuto anche dargli, per esempio, una impronta di questo genere: il mondo greco *sub specie iuris (ethnos, polis,* pluralità di ordinamenti); società e religione; *physis e nomos; oikos e kleros*; terra, classi e proprietà individuale; regole di scambio, contratti e vincoli obbligatori; atto illecito, vendetta e pena; *themis, dike* e giurisdizione.

Qualche lettore lo avrebbe preferito così: né mi sarebbe stato difficile scriverlo. Io, però, lo preferisco com'è: e ciò perché intendo soprattutto parlare a un certo tipo di lettore, e trasmettergli – come giurista e storico – il mio «messaggio».

Il fatto che, nonostante le «tentazioni» in tal senso, l'autore abbia tenuto ferma la propria consolidata «impostazione di tipo tradizionale», rinunciando ad improntare la trattazione ad una visuale che poche righe più avanti egli definirà come una prospettiva di tipo «socio-culturale», non è certo privo di significato, ed anzi concretizza un modello di studio del diritto greco e del suo insegnamento coscientemente opposti ad un tipo di impostazione che del resto anche oggi esprime una tendenza che nel bene e nel male rimane un orientamento ancora ben presente tra gli studiosi odierni, specie quando si privilegi sullo studio propriamente giuridico un interesse più che altro culturale per il mondo del diritto greco e quindi una sintonia immediata con le sue peculiari ma in ultima analisi insoddisfacenti prospettive *lato sensu* riordinanti: una fal-

¹⁹ Una scansione della materia che, come osservava Remo Martini, non sarebbe stata certo congeniale ad Ugo Enrico Paoli, che, pur poi laureatosi in legge ad Urbino nel 1918, negli anni in cui era giovane professore nel locale liceo classico, si era innanzitutto laureato in lettere nel 1906 a Firenze, e rimaneva per più versi sostanzialmente un letterato (cfr. nello stesso senso BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, cit., p. 193 s.).

²⁰ Cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. 5.

sariga che, egli riteneva, finisce tuttavia – specie in un manuale introduttivo alla materia – col posporre il dato tecnico del diritto al mero aspetto storico e appunto «socio-culturale» dei fenomeni studiati. In realtà, la scelta di seguire una persino un po' obsoleta scansione che si impernia sulla tradizionale ripartizione della materia privatistica in «persone e famiglia», «successioni», «obbligazioni» e «proprietà, possesso, diritti su cose altrui» – secondo schemi che si riflettono altresì nella ripartizione interna di tali capitoli e risultano per di più tanto assorbenti da attrarre ad esempio in quest'ultima parte, sotto i titoli di «difesa della proprietà» e di «il problema del possesso e della sua difesa», argomenti che forse si sarebbero meglio collocati, almeno per certi versi, nel successivo capitolo dedicato appunto alle «nozioni processuali» - non solo denota la volontà di seguire una consolidata prospettiva istituzionale di ordine innanzitutto romanistico, usa tra l'altro ad affiancare a proprietà e possesso i relativi mezzi di tutela processuale, ma anche, e molto di più, la più generale consapevole e specifica intenzione di organizzare la materia secondo le categorie usate per lo studio del diritto greco sul referente delle conglobanti prospettive delle trattazioni dei diritti appartenenti alla tradizione romanistica, non solo antica ma altresì moderna: e si tratta di una preoccupazione legata – penso si possa tranquillamente affermare – al desiderio di permettere una prospettiva di studio del diritto greco lato sensu comparatistica e generalizzante, se è vero che, com'è noto, lo studio comparato del diritto, non solo in una prospettiva sincronica ma altresì in una dimensione storica, presuppone inevitabilmente la scansione della materia secondo ambiti tematici generali e magari persino generici ma in ogni caso comuni ed omogenei per i vari ordinamenti considerati, tali appunto da permettere un raffronto tra di essi e quindi la creazione di un reticolo di rapporti di somiglianza o differenza tra le soluzioni fornite nei diversi ambiti a problemi giuridici per così dire analoghi ²¹; per tal verso, la suddivisione della materia seguita da Arnaldo Biscardi ²² implica innanzitutto il desiderio di allineare, per così dire, lo studio

²¹ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 247 s., dove l'autore osserva come «... le categorie giuridiche romanistiche o moderne non sono che dei parametri che ci permettono di meglio apprezzare, nel confronto, l'essenza delle norme e degli istituti onde constano esperienze storiche diverse, aventi in qualche caso una propria dogmatica, sia pure embrionale, da scoprire ...».

²² Del resto, la ripartizione tradizionale ricompare, anche se in maniera più sfumata, anche nel manuale di Remo Martini («Persone e famiglia», che ricomprende le successioni, «Atti leciti ed illeciti», «Rapporti tra persone e cose»: cfr. *Diritti grei*, cit., p. 35 ss., 67 ss. e 103 ss.), mentre altresì le trattazioni di Douglas MacDowell, dove pure le obbligazioni sono trattate nell'ambito della proprietà, e di Stephen Todd, nella parte intitolata «Substance», finiscono inevitabilmente con il tenerne in certo modo implicitamente conto

del diritto greco alle impostazioni generali adottate nel quadro dei diritti di tradizione romanistica, ponendolo in certo modo in un diretto rapporto se non in una sorta di dialogo con tali discipline e quindi evitando quella sorta di ghetto ²³ sia pur colto e dorato di una disciplina di nicchia avulsa dagli studi giuridici in senso ampio, e quindi condannata ad un isolamento ²⁴ che, in una apparentemente più raffinata dimensione di «antichità giuridica», l'avrebbe resa nelle università di giurisprudenza una monade a sé alla fine ingiustificata e persino pretenziosa nella sua erudita inutilità ²⁵.

3. Sistematicità ed espansione

D'altra parte, vi è in tale scelta di Arnaldo Biscardi una ulteriore implicazione, che rischia di non essere opportunamente rilevata nelle dimesse e persino quasi un po' eccentriche parole con cui, in riferimento alle curiosità dei colleghi, egli enuncia sommariamente, sempre nella *Prefazione*, le implicite conseguenze sottese a questa sua specifica impostazione giusprivatistica dello studio del diritto greco ²⁶:

(cfr. MACDOWELL, The Law in Classical Athens, cit., p. 67 ss. e 133 ss., e TODD, The Shape of Athenian Law, cit., p. 167 ss.).

²⁶ Cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. 5.

²³ Sul pericolo di una «fine degli studi romanistici e giusgrecistici come parte integrante della scienza giuridica» e quindi di una «loro conseguente relegazione in una specie di 'ghetto' erudito sul piano storico-letterario» cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 254 nt. 41.

²⁴ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 254 («... ma rammentiamoci sempre che noi saremo ascoltati dai giuristi che coltivano il diritto positivo nella misura in cui riusciremo a persuaderli che il diritto greco, nella sua quasi bimillenaria parabola, ha qualcosa di speciale da dirci»,

²⁵ Una simile impostazione, del resto, specie per quanto riguarda la prima edizione del 1962 (cfr. *supra*, nt. 11), appare verosimilmente costituire altresì una sorta di prudenza da parte dell'autore nell'introdurre tale studio in una facoltà di diritto, ove era appunto consigliabile seguire un metodo ed una impostazione più consona alle materie giuridiche e differenziarsi dai modelli seguiti in tale disciplina nelle facoltà letterarie: non si dimentichi infatti che Ugo Enrico Paoli, che come si è accennato seguiva una prospettiva di approfondimento specialistico di specifici aspetti e problemi rinunziando a fare riferimento ad un preventivo quadro di insieme e ad un rigido fondale unificante, compiva questi studi (pur poi laureatosi altresì in giurisprudenza: cfr. *supra*, nt. 19) appunto in una prospettiva storico-letteraria di «antichità giuridiche», dato che egli (cfr. i *Dati biografici* in «Studi in onore di Ugo Enrico Paoli», Firenze, 1956, p. XIII) oltre che letteratura latina insegnò, nelle università di Firenze e Genova e poi di nuovo a Firenze, antichità greche e romane, materia in cui aveva ottenuto già la libera docenza e nel cui ambito tenne vari corsi appunto di diritto attico, che insegnò anche alla scuola di perfezionamento in diritto romano dell'università di Roma (cfr. BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, cit., p. 190 s.).

Quanti sono coloro, fra i giuristi e fra gli stessi romanisti, che mi chiedono: quale era il pensiero dei Greci su questo o su quel problema giuridico? quali norme si applicavano in questa od in quella situazione? come erano configurati certi istituti nei vari periodi della esperienza storica greca?

Ora, io tengo proprio a dare una risposta attendibile a tali interrogativi. Voglio che nel mio libro il lettore curioso di questo tipo trovi, cercandola – ed ogni qual volta ciò sia possibile –, un'adeguata risposta. Non voglio deludere codesto ipotetico lettore con pretesti di evasione, all'insegna di un interesse non più che socio-culturale verso i nostri studi.

Al di là della ribadita scelta di tale impostazione tradizionalmente giusromanistica rispetto ad ogni «pretesto di evasione» da situare nel quadro di «un interesse non più che socio-culturale dei nostri studi», ove si manifesta, anche se in maniera in certo modo un po' criptica, la preoccupazione dell'autore per il rischio che lo studio del diritto greco risultasse isolato ed inutile (appunto «di evasione») nell'ambito dei coevi studi universitari di diritto, la precedente frase relativa alle domande che i colleghi giuristi, romanisti e giuspositivisti, potevano rivolgergli in ordine alla visione greca su determinati problemi giuridici e circa la risposta che in tale contesto si poteva dare a determinate questioni cosiddette legali, denuncia molto di più di quello che a prima vista potrebbe forse sembrare un aspetto minore e persino in certo modo puerile dell'interesse per il diritto greco, qui apparentemente quasi relegato ad estemporanee conversazioni da corridoio accademico ed a più o meno improvvisate curiosità erudite quanto futili.

In effetti, la possibilità di dare risposte a quesiti «pratici» di questo genere – beninteso, «ogni qual volta ciò sia possibile» – significa anche voler procedere oltre ad una dimensione meramente raffigurativa di quanto del diritto greco è ricostruibile in base al diretto ed immediato dettato delle fonti, sia pur acconciamente interpretate, per procedere invece – e si potrebbe dire addirittura – ad una prospettiva sistematica ed in particolare ad una costruzione analogica dove, procedendo dal conosciuto all'ignoto, diviene possibile dedurre logicamente verosimili soluzioni a problemi su cui direttamente le fonti non danno risposta alcuna, ma a cui diventa lecito, con tutte le cautele del caso, dare una soluzione di massima in un procedimento deduttivo e quindi in una prospettiva lato sensu sistematica: metodo che appunto consente di giungere, attraverso la logica di una costruzione giuridica individuata nelle sue architetture di base, ad una dimensione altresì casistica di tale ordinamento che, proprio in quanto idonea a coordinarlo in un reticolo consequenziale di regole, ne permette l'ampliamento prospettico e soprattutto, sia pur alla lontana, una potenziale completezza ermeneutico-giuridica.

Prospettiva, questa, che si rivela coraggiosa può darsi sino alla temerarietà, e certo pericolosa se condotta senza la necessaria prudenza, ma certamente, mi sia concesso dire, di un ottimismo e di un entusiasmo affascinanti: beninteso, questa è soltanto una mia interpretazione del pensiero di Arnaldo Biscardi, e d'altra parte si tratterebbe in ogni caso di una prospettiva non proprio diffusa negli studi giusgrecistici - che risultano anzi alquanto diffidenti, specie in riferimento agli studiosi di formazione letteraria, verso ogni prospettiva ad esempio comparatistica che cerchi attraverso la logica intrinseca agli istituti di pervenire a risultati non direttamente esplicitati dalle fonti -, ma egualmente mi sembra di cogliere così quantomeno in certa parte il pensiero più o meno latente di Arnaldo Biscardi, che nell'entusiasmo per gli studi giusantichistici che lo contraddistingueva non era alieno, quando in privato gli si arrivava magari a parlare di piccoli problemi concreti di tipo casistico sul diritto greco, a ragionare congetturalmente procedendo per analogia e logica deduttiva da quanto ci è noto per giungere ad affrontare questioni nuove e ad ipotizzare pur con ogni cautela soluzioni magari non ancora prospettate. Ovviamente, nello scrivere egli era senza dubbio più prudente, e tale aspetto del suo carattere prima ancora che della sua metodologia non emerge certo in maniera così netta dai suoi scritti di diritto greco: ma se in questo «manuale» si considerano in una simile prospettiva alcune sue non rare affermazioni, non è impossibile accorgersi di come un simile modello sistematico, e quindi la possibilità di proiezioni logiche volte ad illuminare quanto in base alle fonti rimane prima facie sconosciuto, non risulti per nulla aliena nella sua trattazione e soprattutto dalla sua metodologia di fondo ²⁷, ed anzi, ad esempio, egli

²⁷ Di tale metodo elaborativo, che consiste nel guardare ricostruttivamente ai fini intrinseci di un istituto ed alle soluzioni che sembrano meglio di altre permettere il raggiungimento di tali scopi concreti, nel quadro di una logica sistematica in cui le varie figure giuridiche vengono inquadrate e rielaborate deduttivamente, sono in particolare esempi la ricostruzione del verosimile sviluppo della diatheke – in ultima analisi fondamentalmente incentrata, al di là dei doverosi riscontri testuali, su di un argomento a posteriori consistente nel fatto che, attese le finalità pratiche dell'istituto, la sua evoluzione non avrebbe potuto svolgersi se non secondo tali direttrici e nell'alveo di tali determinanti falsarighe di sviluppo -, o la trattazione relativa alla contrarietà alle leggi, alla turpitudine ed ai vizi del consenso nel contratto, ove, movendo dagli sparuti indizi presenti nelle fonti, si conclude affermando che, «quantunque non si possa certo parlare, in diritto attico, di una teoria generale dei vizi della volontà negoziale ... non si può neanche negare, al contrario, che esistessero certe norme ..., le quali avevano lo scopo di reprimere il dolo o la violenza o altri vizi del consenso in alcune ipotesi particolari», tanto che «sarebbe forse lecito prospettarsi, sulla base di tali disposizioni, una regola di annullamento conforme ad equità e suscettibile di applicazione per analogia» (cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., rispettivamente p. 96 ss. e 108 s.). Si vedano altresì, tra l'altro, le prospettive ricostruttive secondo cui viene affrontato il problema dell'emersione del criterio della «quota» nella comproprietà solidale (p. 162 s.).

si spinge talvolta ad ipotizzare persino ciò che non si verificò nell'arco temporale del diritto attico, ma cui, con l'andar del tempo, esso sarebbe potuto verosimilmente arrivare in relazione alle premesse costruttive cui era pervenuto e da cui avrebbe consequenzialmente mosso i successivi passi ²⁸.

4. Nascita del diritto

Del resto, se Arnaldo Biscardi insisteva su tale dimensione sistematica del diritto greco scandendo la materia secondo un ordine che lo rendeva rapportabile al diritto romano e agli ordinamenti di tale tradizione giuridica, non per questo egli fondava soltanto sulla ricostruzione dei positivi istituti del diritto greco e, per quanto possibile, sul «sistema» giuridico ad essi sotteso il significato ultimo dello studio di tale contesto giuridico: non è un caso, infatti, che in quella relazione introduttiva al «Symposion 1974», intitolata Diritto greco e scienza del diritto ed in questo manuale ripubblicata come appendice 29, che si è creduto di poter definire come una sorta di suo «testamento scientifico in campo giusgrecistico» ³⁰, Arnaldo Biscardi individui il «messaggio ai posteri» del diritto greco non tanto nella dogmatica o nella sistematica giuridica, che per il diritto europeo sono invece lasciti essenzialmente romani, né a maggior ragione nelle «influenze sporadiche delle istituzioni greche su altri diritti, e in primo luogo sul diritto romano», ma semmai in alcuni elementi e principii generali in cui, nella sua visione, si possono rintracciare le scaturigini remote ma perduranti di non pochi aspetti della concezione generale del diritto in senso lato nel cui solco si è sviluppato il pensiero giuridico europeo, ossia in alcuni aspetti «che sono poi i cardini attorno a cui ruota l'ordinamento giuridico di ogni società civile» 31: indicando in particolare il primato della legge e il controllo di «costituzionalità» delle leggi, ovvero il principio, nel campo privatistico, della cosiddetta autonomia contrattuale, o ancora il contributo della speculazione dei pensatori greci in ordine alle dottrine della volontà e della causalità nell'analisi degli atti leciti e illeciti ed in particolare in tema di omicidio 32.

²⁸ Come in particolare avviene nel finale del paragrafo dedicato alle «perplessità sulla esistenza di rapporti qualificabili come *servitutes praediorum*» (cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 170).

²⁹ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 241 ss. (si veda anche la ripubblicazione di tale lavoro – senza gli ulteriori interventi relativi alla successiva «discussione» nel «Symposion», qui invece riportati e, a differenza dell'edizione del 1982, nel caso altresì tradotti – in BISCARDI, *Scritti di diritto greco*, cit., p. 133 ss.).

³⁰ Si veda in tal senso A. MAFFI, *Arnaldo Biscardi: in memoriam*, in «Dike», I, 1998, p. 182.

³¹ Cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. 255.

³² Si veda ancora MAFFI, op. cit., p. 183 (cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. 256 s.).

Una visione unitaria del millenario sviluppo storico del cosiddetto diritto europeo che, in tale prospettiva, si spinge necessariamente sino alle sue più remote origini, e rende il diritto greco, sotto tale aspetto, una sua componente irrinunciabile, ed anzi - ricordando il gaiano 'certe cuiusque rei potissima pars principium est' 33 – il reale ed effettivo sorgere ultimo di tale civiltà giuridica comune: ed anche senza voler divagare in tali temi certo né brevi né facili e per di più tendenzialmente filosofici – e non volendo neppure certo qui insistere sulla diversa dimensione che nelle antiche basileie orientali hanno norme pur in certo modo giuridiche ma in ogni caso prive di quella obbiettiva definitività che dovrebbe caratterizzare il diritto, schiacciate come sono dall'onnipotenza di un re divino padrone di tutto e dunque virtualmente altresì di ogni regola di convivenza umana –, per tal verso non sembra strano come, nella implicita visione può darsi sottesa a tali parole di Arnaldo Biscardi, si postuli che, se il «diritto» nasce in Grecia, quale specifico attributo dell'uomo (una facoltà che, donatagli dall'onniveggente Zeus, lo differenzia dalla irriflessa non coscienza degli animali i quali, come diceva Esiodo, poiché la giustizia non è presente tra loro si sbranano e mangiano senza problema l'un l'altro) 34, una effettiva storia del nostro diritto non possa limitarsi a muovere da quello romano, a cui pur risalgono non solo il complesso del diritto privato ma soprattutto tanti ulteriori principii giuridici di fondo degli ordinamenti attuali, ma debba necessariamente procedere oltre, spingendosi senza alternativa al diritto della Grecia, se vuole conoscere le sue prime vere scaturigini ed i suoi incunaboli ultimi.

Questa, alla fine, la ragione essenziale, forse implicitamente anche agli occhi di Arnaldo Biscardi, della inevitabile necessità dello studio del diritto greco, che quindi, in certo modo, sembrerebbe rappresentare, persino molto di più dell'indubbio interesse storico dei singoli aspetti della sua tradizione normativa e dei suoi istituti, la ragione irrefragabile per cui chi voglia occuparsi della storia del diritto in Europa non può non considerare, innanzitutto e irrinunciabilmente (poiché, riprendendo Gaio, 'quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret'), l'aspetto primigenio della nascita di tale fenomeno umano avvenuto appunto nella Grecia antica.

³³ Dig. 1.2.1 (Gaius 1 ad legem XII tabularum): 'Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est'.

³⁴ Hes., Op. et dies, 274 ss.

5. Unitarietà

Un ulteriore aspetto di tale complessiva visione del diritto nell'antica Grecia, poi, è costituita dalla stessa scelta del titolo, «Diritto greco antico», che nella sua sinteticità e nella rinuncia ad ogni sottotitolo, del resto secondo una decisione consona ai coevi criteri di denominazione di un testo universitario, nasconde com'è noto una precisa scelta sostanziale, già enunciata in maniera alquanto netta da Arnaldo Biscardi nella ricordata relazione introduttiva al «Symposion 1974» 35: sin d'allora, infatti, egli aveva deprecato, pur nell'indubitabile presenza di più ordinamenti nella Grecia antica in ovvia relazione alla pluralità delle poleis ('tot iura quot civitates'), la «pruderie» di parlare con l'illusione di una maggiore proprietà di linguaggio ed esattezza concettuale di «diritti greci» anziché di diritto greco 36, quasi che la molteplicità di tali sistemi normativi dovesse escludere e cancellare, insieme alla stessa nozione di «diritto greco antico», quella unitarietà di fondo, oserei dire innanzitutto d'impronta, dei costumi ellenici, delle concezioni giuridiche greche e degli aspetti fondamentali di non pochi istituti comuni alle varie componenti di tale popolo ³⁷. Si tratta di una scelta e di una sottesa visione sulle quali, beninteso, si può discutere ed a lungo, anche se in verità la questione risulta piuttosto datata, così come sulla conseguente condanna dell'autore circa la scelta ministeriale di intitolare secondo simili prospettive pluralistiche la materia in esame 38, mentre d'altra parte non appare certo il caso di criticare in tale prospettiva ad esempio la giusta scelta di Remo Martini di intitolare «Diritti greci» il proprio manuale, che appunto a tale pluralità di ordinamenti dà relativamente ampio spazio, dedicando al diritto spartano ed a quello di Gortina due appendici³⁹ ed anzi preannunciando l'intenzione di aggiungerne una terza dedicata alle notizie epigrafiche sull'ordinamento di Cirene 40. Ma in ogni ca-

³⁵ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 11 s. e 242. Si veda altresì la *Presentazione* di Pietro Cobetto Ghiggia, cit., p. XXXIII s.

³⁶ Si veda altresi A. BISCARDI, *Introduzione*, in U.E. PAOLI, *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano, 1976, p. XIV e nt. 15, ove egli riconosce peraltro come «le due espressioni sono entrambe storicamente giustificabili».

³⁷ Per una sorta di posizione intermedia, che accetta l'espressione «diritto greco» in relazione alla materia giusprivatistica ma preferisce la locuzione «diritti greci» per quanto riguarda l'ambito giuspubblicistico, si vedano in BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit.,, p. 258 s. e 262 s., gli interventi di Mario Amelotti e di Eva Cantarella relativi alla ricordata relazione *Diritto greco e scienza del diritto* di Arnaldo Biscardi.

³⁸ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 242 e nt. 6.

³⁹ Diritti greci, cit., p. 1 s. e, per le due appendici, p. 171 ss. e 191 ss.

⁴⁰ Cfr. R. MARTINI, *La costituzione di Cirene*, in «Rivista di Diritto Ellenico», I, 2011, p. 169.

so è chiaro come una prospettiva di unitarietà di fondo si adatti alquanto meglio alla visione di Arnaldo Biscardi, sia per la sua lata valenza conservatrice e più tradizionalistica, sia soprattutto per la dimensione *lato sensu* sistematica in cui egli tende a presentare la ricostruzione degli istituti, anche se egli avverte il lettore sin dall'inizio che, com'è ovvio, si tratta di un libro essenzialmente incentrato, in maniera inevitabile, sul diritto attico⁴¹.

E in effetti, convinto della chiarezza di tale impostazione ed implicitamente anche della sufficienza delle spiegazioni in ordine al titolo scelto, Arnaldo Biscardi concludeva la *Prefazione* augurandosi di affidare il libro ad un benigno lettore, nella plausibile assenza di critici maldisposti ⁴²:

Con tali premesse, affido il mio nuovo libro al benevolo lettore, esorcizzando i malevoli, se ve ne siano (ma spero proprio di no!).

Ma è purtroppo da segnalare come proprio su tale aspetto il pensiero di Arnaldo Biscardi sia stato travisato nella maniera più assurda da taluni che hanno per leggerezza equivocato quanto da lui sostenuto in ordine alla preferibilità della dizione «diritto greco antico», ritenendo addirittura che egli propugnasse l'esistenza di un presunto «diritto greco» unitario vigente più o meno indistintamente in tutte le poleis greche, una sorta di ordinamento statuale panellenico che egli tenderebbe nientedimeno a ricostruire «sulla scorta del diritto attico e di disinvolti imprestiti dogmatici desunti dal mondo romano», così da giungere anzi ad ironizzare con divertita sufficienza su tale presunta sua stramba idea 43: non solo, ma da tale incredibile incomprensione sta ormai nascendo, sia pur soprattutto nella letteratura non specialistica ed anzi lato sensu divulgativa, una sorta di incredibile «leggenda metropolitana», secondo la quale, in generale, i giusgrecisti si dividerebbero innanzitutto in due scuole o posizioni, sulla base del fondamentale dilemma «se sia ricostruibile un diritto unitario della Grecia antica o se tanti fossero i diritti quante erano le poleis», divisione metodologia nel cui quadro il titolo del libro di Arnaldo Biscardi, ossia Diritto greco antico, sarebbe appunto da considerare «emblematico» nel dare una convinta risposta unitaria alla imprescindibile domanda preliminare «diritto greco o diritti greci?» 44.

⁴¹ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., in particolare p. 12.

⁴² Cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. 6.

⁴³ Su tale assurdo equivoco mi limito a rinviare a quanto da me scritto in «Díkaios pólemos», o del buon uso del diritto greco (Vivagni X), in «Rivista di Diritto Romano», X, 2010, p. 26 ss. (estr.): sul problema, cfr. in generale P. COBETTO GHIGGIA, Premessa alla traduzione, in HARRISON, Il diritto ad Atene, I, cit., p. III s.

⁴⁴ Si veda F. ZUCCOTTI, Per un difesa della serietà degli studi giusgrecistici, in «Rivista di

Ma in ogni caso è qui sufficiente solo accennare, quasi per un dovere di cronaca, a tale increscioso fraintendimento ed alle certo non benevole osservazioni che ne sono conseguite in ordine alle supposte idee di Arnaldo Biscardi su tali temi, come in una sorta di immeritato insulto postumo. Scherzi di una beffarda sorte che ogni libro che gli sopravviva può conoscere dopo la morte del suo autore, certo, ma soprattutto, io credo, frutto e logica conseguenza di un sempre più scadente livello degli studi giusantichistici ormai senza problema tollerato nelle nostre università e negli stessi circoli dei cultori di tali discipline.

6. Selettività ed ottimismo

In ogni caso, seguendo le prospettive di cui si è detto – dall'impianto tendenzialmente giusprivatistico del libro alla lata valenza sistematica che i dati a disposizione possono per taluni versi assumere sino alla preferenza per la dizione «diritto greco antico» –, diventano più chiari altresì i motivi della relativa «compattezza» che Arnaldo Biscardi volle dare al proprio manuale, in particolare rinunziando a trattare argomenti che pur non sarebbero stati privi di interesse ed anzi, sotto vari aspetti, costituiscono in ogni caso una parte integrante dello studio del diritto greco nella sua accezione più ampia: nel libro, infatti, vi sono soltanto contenuti accenni, tutti strettamente strumentali alla spiegazione di soluzioni e di istituti propri dell'ordinamento attico, al cosiddetto diritto omerico (richiamato solo episodicamente in alcuni riferimenti ad esempio relativi alla nozione di debito, al matrimonio o alla considerazione dell'omicidio) 45, ovvero al diritto di Gortina (del quale, oltre che molto brevemente l'esistenza di tale monumento epigrafico come fonte, si ricorda in particolare, oltre a poche altre notazioni sparse, il diverso regime relativo all'aferesi dell'epikleros) 46, così come di Sparta viene trattata per sommi capi la sola costituzione ⁴⁷ (con un estemporaneo cenno alle concezioni matrimoniali ivi vigenti in contrapposizione alle visioni ateniesi in materia) 48, e soprattutto,

Diritto Ellenico», VI, 2016, p. 199 ss. (cfr. la versione di tale articolo – *Sedicenti giusgrecisti*. *Per l'affidabilità degli studi di diritto ellenico* – pubblicata qui di seguito: p. 26 ss. [estr.]).

⁴⁵ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., in particolare p. 117 e 128 s. per il primo aspetto, nonché p. 78, 213 ss. e 225 s.

⁴⁶ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., rispettivamente p. 21 e p. 88 nt. 81. Per un fugace cenno all'adozione in tale ordinamento, si veda sempre BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 98 e nt. 20, per alcune notizie circa le conseguenze dell'omicidio, p. 125 s., per un riferimento alla comunione familiare, p. 163, e, in tema di garanzie reali, p. 174.

⁴⁷ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 34 ss.

⁴⁸ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 80 s.

se non si dà spazio al diritto internazionale ⁴⁹, per quanto riguarda il sistema criminale ci si concentra in pratica sul solo omicidio, tributando una considerazione alla fine soltanto marginale ai vari reati nonché al complesso delle pene criminali ⁵⁰.

Una simile impostazione, per un verso, corrisponde senza dubbio al fatto che qui, come mi diceva Remo Martini, Arnaldo Biscardi seguiva più che altro suoi interessi se non senz'altro predilezioni personali, e quindi implicite «classifiche» soggettive degli aspetti più rilevanti e significativi del diritto greco in una sua trattazione generale: tuttavia, altresì a questo proposito, si può forse osservare come anche questa volta ritorni quella già notata inclinazione dell'autore verso una «concentrazione» della materia trattata ai suoi aspetti salienti che, per altro verso, erano appunto quelli che meglio si adattavano a dare un quadro di insieme di tale diritto rapportabile come si è visto al diritto romano e quindi agli ordinamenti moderni: un «taglio espositivo», dunque, funzionale a quello che a suo avviso doveva essere uno studio universitario del diritto greco antico nelle facoltà di legge, e per tal verso una cosciente scelta di quello che in tale prospettiva doveva costituire la struttura portante di tale disciplina, lasciando quindi ogni altro argomento ad eventuali successivi approfondimenti specialistici.

Questa prospettiva ermeneutica e didascalica, del resto, si manifesta in un'altra peculiare caratteristica del manuale biscardiano, che lo differenzia da altre trattazioni generali della materia: mentre infatti il libro di Remo Martini si caratterizza immediatamente per il riconoscimento, che diviene quasi un continuo monito al lettore e al discente, delle incertezze e delle lacune che segnano lo studio del diritto greco, insistendo quindi in certa parte, oltre che sulle relative sicurezze, soprattutto sui dubbi ricostruttivi e sulle congetturalità provvisorie attraverso cui si procede, nel libro qui presentato, invece, l'autore preferisce per lo più privilegiare un tono di maggior sicurezza, in un registro espositivo che, se anche non si nasconde certo le perplessità ed i punti oscuri circa la conoscenza del proprio oggetto, in ogni caso pervade tali titubanze, e soprattutto l'aleatorietà che sovente segna il suo progredire nella trattazione, con un solare ottimismo fiducioso ⁵¹ nella possibilità di tracciare

⁴⁹ Sulle contenute notizie in ordine all'*isopoliteia*, cfr BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 72

⁵⁰ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 228 s. Sul generale ambito gnoseologico della disciplina giusgrecistica secondo l'autore, si vedano in particolare le p. 10 s. e 241 s.

⁵¹ Emblematica, ad esempio, la frase con cui inizia il cap. VIII, dedicato agli *Elementi di diritto penale* (BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 213): «... non sono mancati negli ultimi anni notevoli sforzi di ricostruzione del sistema penalistico, grazie ai quali è oggi possibile (al di là del permanere di alcune zone d'ombra) avere finalmente un quadro pres-

ipotesi relativamente affidabili e di rinvenire nel reticolo logico che è legittimo intessere tra le diverse notizie a nostra disposizione una verosimile risposta, sia pur non definitiva, alle varie questioni che via via si pongono: senza rinunciare a tale positiva fiducia nella ricostruibilità di massima del diritto greco neppure quando, inevitabilmente, egli è costretto ad ammettere, nella pur costante ricerca di corrispondenze compiute con il diritto romano e gli ordinamenti moderni, che in una determinata ipotesi non si può far altro che esercitare la cosiddetta *«ars ignorandi»* 52.

Certamente, da un punto di vista metodologico non si può che ammettere la preferibilità del primo più rigoroso metodo, ma a giustificazione della prospettiva forse persino alla fine un poco spavalda di Arnaldo Biscardi si può d'altra parte osservare che, se le difficoltà e l'incompletezza di notizie relative al diritto greco sono più che a sufficienza evidenziate e ribadite nella parte introduttiva del libro, in particolare trattando delle fonti a disposizione 53, si tratta qui di un manuale precipuamente esagogico del diritto greco, che in quanto tale ha appunto lo scopo soprattutto di introdurre alla materia fornendone innanzitutto un quadro generale, che nel suo insieme deve giocoforza apparire relativamente certo: e se un trattato istituzionale ha soprattutto il compito di fornire una serie di regole di fondo per inquadrare la materia e trasmetterne i rudimenti, lasciando in linea di massima da parte le eccezioni a tale architettura di insieme per riservarle semmai ad ulteriori studi di approfondimento, non sembra difficile riconoscere ad un simile metodo, pur nella sua sensibile aleatorietà di fondo, una efficacia maggiore ed ancor più un fascino per vari versi ben più apprezzabile per quanto riguarda una prima presentazione della materia, tale da coinvolgere più agevolmente il discente in più profondo e simpatetico interesse per la disciplina.

7. Limiti e grandezza

D'altra parte, sotto quest'ultimo aspetto, l'asserita dimensione tout court istituzionale del Diritto greco antico di Arnaldo Biscardi conduce inevitabilmente a notare come una simile caratterizzazione generale del libro soffra di non poche eccezioni e renda senza alternative necessarie alcune parziali palinodie: è infatti evidente, anche ad una lettura sotto tale aspetto relativamente distrat-

53 Cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. 17 ss.

soché completo della repressione penale nel mondo greco e della sua storia».

⁵² Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 122 (a proposito del superamento da parte del diritto ateniese della nozione di «messa a mercede» e quindi di «locazione-conduzione» per pervenire a quella di «contratto di appalto o d'impresa per l'opera da eseguire»).

ta, come la dimensione esagogica impronti in tal senso la più parte della trattazione ma lasci nondimeno sussistere non poche parti che in realtà hanno ben poco a che vedere con una presentazione manualistica della materia, costituendo invece veri propri approfondimenti saggistici circa determinati argomenti: basti pensare, per limitarsi ad un solo esempio, al paragrafo sulle garanzie reali ed il sistema della pluralità ipotecaria, in cui i percorsi esegetici per dimostrare le tesi dell'autore sembrano del tutto dimenticare le finalità istituzionali della trattazione e dunque la sufficienza a tal fine di risultati enunciati criticamente anche se non compiutamente dimostrati fino in fondo sulla base delle fonti 54. E sotto tale aspetto si potrebbero tra l'altro notare anche le non poche contraddizioni in cui il libro talvolta cade, e che denotano in ultima analisi la forte necessità di una completa revisione che del resto è esigenza in generale comune ad ogni manuale esagogico, ma alla quale Arnaldo Biscardi prima forse non volle provvedere, non sentendone una così pressante necessità, e che poi purtroppo non fece più in tempo ad eseguire: anche qui, per limitarsi ancora ad un solo ma significativo caso, è sufficiente ricordare come, nella parte sul diritto pubblico, prima si riconosca che la cosiddetta democrazia ateniese fosse in realtà tale da «escludere una notevole parte della popolazione da ogni forma di partecipazione politica», per poi poche pagine dopo concludere tale capitolo affermando viceversa – sempre in relazione al regime costituzionale attico, indicato come un regime di «democrazia pura» -, che «ad una democrazia come questa (forse unica nella storia) non sembra davvero applicabile quel paradosso, la cui paternità spetta al conte ... de Montalembert», secondo il quale «tutti i governi sono un'oligarchia, perché il numero dei governanti è sempre infinitamente minore dei governati e si tratta, alla fin fine, di vedere solo se l'oligarchia è oppressiva o liberale, insipiente o saggia, effimera o durevole, sterile o feconda ...» 55.

⁵⁴ Cfr. BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. 170 ss.: in effetti, il § 10 del VI capitolo (Le garanzie reali e il sistema della pluralità ipotecaria) corrisponde in linea di massima alla prima parte (§§ 2-3) dell'articolo Le régime de la pluralité hypothécaire en droit grec et romain, pubblicato in «The Journal of Juristic Papyrology», XIX, 1983, p. 41 ss., e ora in BISCARDI, Scritti di diritto greco, cit., p. 173 ss. e in particolare p. 174-189. Analogo discorso sembra valere per la trattazione relativa diatheke, piuttosto analitica e approfondita rispetto ai fini manualistici del libro, e desunta in buona parte dall'articolo Osservazioni critiche sulla terminologia διαθήκη - διατίθεσθαι (in «Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. P.D. Dimakis, Köln-Wien, 1983, p. 23 ss., ora in BISCARDI, Scritti di diritto greco, cit., p. 198 ss.), nonché per il lungo paragrafo dedicato alla comproprietà, anch'esso in buona parte ricavato da precedenti studi dell'autore (cfr. infra, p. 159 ss. e nt. 117) e soprattutto da Sul regime della comproprietà in diritto attico, in «Studi in onore di Ugo Enrico Paoli», cit., p. 105 ss., e ora in BISCARDI, Scritti di diritto greco, cit., p. 23 ss.

⁵⁵ Cfr. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., rispettivamente p. 50 s. e p. 61.

Ma, al di là di simili minuzie, proprio in tale procedere un po' lotulento ma inesorabile e senza titubanze, in una sicurezza di fondo tale da non doversi preoccupare di simili dettagli, sta in buona parte la grandezza di questo volume, scritto ancora nella sua terza redazione un po' di getto e senza pentimenti ma proprio per questo – come i libri di una volta – sicuro di se stesso nell'identificazione totale con il proprio oggetto e senza bisogno di giustificazione alcuna.

8. Aufschwung

In ogni caso è ovvio come, al di là di tali marginali mende, cui l'autore non fece in tempo a rimediare, il Diritto greco antico costituisca non solo un libro prezioso per il suo contenuto e per la mirabile introduzione allo studio di tale insieme normativo, ma altresì, guardandolo da più lontano, un libro innanzitutto felice, che comunica immediatamente al lettore la gioia dell'autore nello scriverlo e gliela trasmette nell'entusiasmo, che esso ha rappresentato per molti, di una inaspettata «scoperta» di un nuovo e per vari versi insospettato diritto, dove le pur non poche notizie circa le concezioni e le applicazioni della giustizia che anche un liceale poteva immaginare sulla base delle fonti e dei commenti letti in ordine al mondo greco, si trasformavano quasi per incanto in un più o meno compiuto sistema normativo e in un'architettura che, nonostante le molteplici parti mancanti e perdute, rivelava in ogni caso l'esistenza, in Grecia e soprattutto nelle fonti a nostra disposizione, di un mondo giuridico conchiuso che era possibile studiare secondo i normali canoni degli studi di diritto. Una sorta di «invenzione» del diritto greco che certo, poi, andando a leggere i libri specialistici del passato sul diritto attico si scopriva non nuova 56, ma che egualmente per molti, anche tra coloro che si sarebbero poi dedicati allo studio specifico di tale disciplina, rimane, nella sua inattesa novità e nel piacere di tale improvviso arricchimento della propria visuale storica, appunto legata per sempre alla lettura del manuale di Arnaldo Biscardi. E può persino sorgere quasi come un senso di invidia per il giovane dagli interessi sufficientemente aperti e colti che, al di là dello studio per la preparazione dell'esame, si appresti a leggerlo per la prima volta ...

Una felicità intrinseca a tale volume, con la sua brutta copertina in plastica blu e le sue scritte in bianco, come si presentava nell'edizione del 1982⁵⁷,

⁵⁶ L'allusione è, ovviamente, in particolare alle opere generali sul diritto attico di Justus Hermann Lipsius, Ludovic Beauchet e Alick Robin Walsham Harrison.

⁵⁷ Un'edizione ormai introvabile anche in quanto (non rammento più in che anno, ma penso verso la metà degli anni '80), l'editore, come previsto dal contratto, aveva proposto all'autore di acquistare in blocco con uno sconto le copie invendute per evitare la

che del resto non era altro se non uno stato dello spirito che emanava direttamente del suo autore, dal suo entusiasmo e dalla sua gioia nel parlare della propria materia, nel giungere a nuovi risultati, nel dimostrare le proprie intuizioni, nel comunicare tutto ciò agli altri e nel discuterne con essi; un piacere totale che, come può ricordare chi ne abbia seguito le lezioni, quasi diveniva una sorta di euforia infervorata, ove la passione si esplicitava nel discorso orale così come nella pagina scritta in una assoluta identificazione dello studioso con la propria materia, la quale in quel momento diventava lui stesso in una immedesimazione pressoché incondizionata e del pari lui stesso sembrava quasi divenire tutt'uno con la disciplina che amava: senza diaframmi tra lo scrittore e il libro, senza impercettibili ma in fondo pur sempre avvertibili prese di distanze lievemente autoironiche e difensive tra l'uomo e la sua opera, tra lui stesso e ciò che faceva. Quasi che, quando lui parlava, fosse il diritto romano stesso, o il diritto greco, che, come nelle vecchie esercitazioni retoriche, difendeva ed elogiava se stesso.

L'entusiasmo, in effetti, rimane certamente la caratteristica che più colpiva in Arnaldo Biscardi, come sottolineano Remo Martini e Mariagrazia Bianchini nel ricordo del Maestro del 1998 tenutosi all'Accademia Costantiniana ⁵⁸, uno slancio ed un entusiasmo «contagioso» che non solo coinvolgeva ad esempio gli studenti in una passione per la materia che talora andava al di là del relativo interesse che un universitario poteva razionalmente provare per essa, ma che si miracolava poi nella gioiosa passione che Arnaldo Biscar-

loro messa al macero (egli era ormai fuori ruolo anche se non ancora già in pensione, e credo che tale manuale non risultasse più adottato per i corsi universitari nella misura prevista), ed Arnaldo Biscardi – stando ai miei ricordi di quanto da lui stesso riferitomi – aveva risposto che non era un problema e che l'Istituto di diritto romano avrebbe appunto potuto rilevare le giacenze: ma poi l'operazione, andata troppo per le lunghe, non era arrivata alla fine in porto per problemi burocratici relativi, mi pare, ai tempi di spesa dei finanziamenti universitari annuali dell'Istituto, cosicché dopo un po' l'editore, forse irritato per la mezza promessa non mantenuta, aveva distrutto le copie in questione inviando poi ad Arnaldo Biscardi un blocco di mezze pagine dei frontespizi tagliati in diagonale. Per caso entrai nella sua stanza poco dopo il ricevimento di tale tristo pacco, ed egli mi raccontò per sommi capi della faccenda, prima inveendo un po' furioso in particolare con l'editore, poi più sommessamente dispiaciuto ed amareggiato per tale avvilente esito che forse si sarebbe potuto evitare.

⁵⁸ Arnaldo Biscardi: l'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Spello 18 settembre 1998, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», LXV, 1999, rispettivamente p. 533 e 538 (si veda anche la versione – ove compare altresì l'intervento di Manlio Sargenti, assente nella precedente pubblicazione – L'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana ad Arnaldo Biscardi attraverso il ricordo di Remo Martini, Mariagrazia Bianchini, Manlio Sargenti, Javier Paricio, in «25 anni di studi sul Tardoantico. Atti del Simposio Internazionale. Spello, Teatro Civico, 18 settembre 1998», Napoli, 2007, p. 62 e 69).

di riusciva a trasmettere, trascinandoli con sé, ai suoi collaboratori, con un ottimismo e una fiducia persino temerari, in opere di cui, ormai, è facile vedere la geniale follia e la sproporzione rispetto alle normali forze umane, specie per quanto riguarda le nostre povere università e, già allora, i loro relativamente scarsi mezzi (ed in tempi in cui oltretutto erano ancora assenti i mezzi informatici): si pensi ad imprese come la realizzazione del «Corpus Iuris Romani Publici» – che si proponeva nientemeno che schedare tutti i riferimenti giuspubblicistici nella letteratura latina pervenutaci, e di cui infatti riuscirono ad essere pubblicati non più di pochi fascicoli ⁵⁹ – o alla ripresa, su iniziativa di Manlio Sargenti, del progetto, risalente agli anni precedenti alla seconda guerra mondiale, dei «Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardoimperiali», opera la cui compilazione, specie per quanto riguarda il commento corredato della bibliografia aggiornata relativa alle varie costituzioni, sta divenendo sempre più ardua se non pressoché impossibile nell'aumentare vertiginoso – e sovente altresì inutile – delle pubblicazioni in materia, e com'è inevitabile procede sempre più lentamente, anche in quanto i moderni criteri concorsuali non incoraggiano certo simili spendite di energie da parte dei più giovani studiosi 60.

Iniziative, queste, che come si sarebbe detto una volta appaiono tali da far tremare le vene ai cosiddetti polsi, il cui solo concepimento era possibile grazie non solo all'entusiasmo di Arnaldo Biscardi, ma altresì in vista della incredibile forza e vitalità che lo caratterizzavano, una energia inesauribile che si accompagnava al suo ottimismo e ad una incrollabile fiducia in un inesorabile futuro senza limiti degli studi giusantichistici, e che inevitabilmente lo portava talora anche a sottovalutare le concrete difficoltà pratiche di simili realizzazioni: in una fede per le infinite possibilità implicite nello studio dei diritti antichi che in quei tempi rimaneva felicemente ancora per nulla presa-

⁵⁹ Ne uscirono infatti soltanto quattro quaderni («C. Sallusti Crispi, *De coniuratione Catilinae*», Milano, 1976, curato da Giovanni Negri; «M. Fabi Quintiliani, *Institutionis oratoriae libri XII*», Milano, 1976, curato da Franco Gnoli; «M. Tulli Ciceronis, *Orationes de civitate. Pro A. Licinio, Archia poeta, Pro L. Cornelio Balbo*», Milano, 1977, curato da Giorgio Luraschi; «M. Tulli Ciceronis, *Orationes. Divinatio in Q. Caecilium, In Verrem actio I, In Verrem actio II*», Milano, 1984, curato da Mariagrazia Bianchini).

⁶⁰ A parte le altre pubblicazioni connesse, tale collana ha prodotto per quanto riguarda il suo tema specifico soltanto i volumi «La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)», Milano, 1993, curato da Federico Pergami, e «La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)», Milano, 1997, curato da Paola Ombretta Cuneo. Una terza parte – «La legislazione di Teodosio I (375-395)» –, curata da Paola Biavaschi, Manuela Del Genio e Iole Fargnoli, per ora e temo definitivamente limitata ai soli primi quattro libri del Codice Teodosiano, è provvisoriamente pubblicata *on line* nel sito internet della «Rivista di Diritto Romano» («Palingenesi»).

ga della crisi e della decadenza che, pur prevedibili eppure improvvise, sono calate su tali discipline ai nostri giorni.

Del resto in lui questa solare fiducia nel futuro si accompagnava ad una smisurata resistenza e forza altresì fisica che non solo gli consentiva tra l'altro, ad esempio, l'organizzazione di manifestazioni come i «Symposia» giusgrecistici, i convegni dell'Accademia Costantiniana o ancora i seminari gardesani, ma altresì una instancabile ed incessante attività accademica itinerante tra lezioni, convegni, incontri nei più disparati luoghi, attività protrattasi sino alla fine, ossia fino alla lunga infermità che lo allontanò definitivamente da tale vita; e mi ricordo come ogni volta che già ottantenne egli veniva a Milano, e vi veniva abbastanza spesso, mi stupivo accompagnandolo nei suoi spostamenti del numero dei suoi fitti impegni e della velocità con cui si muoveva da uno all'altro non palesando stanchezza alcuna, senza neppure mostrare quasi mai fastidio per il disagio della trasferta, del non breve viaggio in treno cui era costretto da Firenze e della fretta con cui poi a Milano si imponeva di muoversi: una indistruttibilità che io tendevo a collegare alla sua generazione d'altri tempi, quella del 1910, ed alla intrinseca robustezza ed energia congenita che doveva giocoforza caratterizzare i pochi suoi appartenenti giunti a una simile età (del resto, chiunque abbia frequentato Arnaldo Biscardi non può non ricordare i soventi colpi e botte di cui la sua testa era non raramente vittima, complice, da un lato, l'energia scattante del suo muoversi e per converso la sua miopia distratta accompagnata dal vezzo di usare gli occhiali soltanto quando era assolutamente necessario: incidenti che spesso facevano temere all'interlocutore di vederlo crollare a terra privo di sensi e di dover ricorrere ad ambulanze e medici, ma dai quali egli si riprendeva sempre dopo soltanto qualche istante di rallentamento ricominciando poi subito quasi come se nulla fosse il discorso che aveva interrotto).

9. Umanità

Certo, in questa sua estrema forza vitale, il suo ottimismo contento di sé e soprattutto un simile felice entusiasmo potevano facilmente dare luogo, specie in chi lo conosceva superficialmente, ad una impressione di quasi gongolante autocompiacimento, che poteva sembrare persino una ingenua ed anche un po' buffa soddisfazione per la propria bravura anziché, come verosimilmente era, una comprensibile gioia per il piacere che gli davano la propria materia e le occasioni, anche estemporanee, per occuparsene: ed in effetti Arnaldo Biscardi è stato sovente oggetto di facili ma pur affezionate ironie per queste sue caratteristiche, tanto che Antonio Guarino, presentando su «Labeo»

gli atti del III convegno romanistico gardesano su «filologia classica e diritti antichi», svoltosi a Gargnano dal 22 al 25 ottobre 1985 ed organizzato appunto da Arnaldo Biscardi, esordiva con argute e lusinghiere osservazioni ed altre blandizie ove l'amabilità complimentosa ed il tono smaccatamente laudatorio mascheravano a malapena l'intento amichevolmente burlesco di simili ammirati quanto un po' sardonici elogi ⁶¹:

Gli amici di Arnaldo Biscardi, che non sono pochi, usano dirsi tra loro nell'orecchio, benevolmente sorridendo, che a Biscardi le lodi e le manifestazioni di elogio piacciono molto. È la verità. Ma a chi non piacciono le lodi e le manifestazioni di elogio? L'unica differenza tra molti di noi, veri sepolcri imbiancati, e l'amico Biscardi è in questo, che molti di noi nascondono la loro soddisfazione nell'essere complimentati, mentre Biscardi, temperamento sincero ed espansivo, no. Anzi, ad essere giusti, vi è anche un'altra differenza tra molti di noi e Biscardi: che questi le felicitazioni che riceve le merita tutte e le merita pienamente.

Osservazioni in fondo del tutto vere, beninteso, ma, ancor di più, soprattutto parziali, una di quelle mezze verità che forse, come avrebbe detto Nietzsche, sono sovente peggio – più pericolose e fuorvianti – di una cosiddetta bugia. In realtà, se Arnaldo Biscardi reagiva quasi sempre con un sorriso compiaciuto alle lodi che gli venivano tributate, non per questo non si rendeva conto, ad esempio, che sovente simili complimenti erano destinati a un desiderio di rabbonirlo e conquistarlo a scopi generici ma anche talvolta più immediati, e osservandolo meglio si poteva accorgersi di come quel sorriso, che in quei casi diventava di mera cortesia pur non perdendo quell'aura mondana di vaga soddisfazione, era sovente preceduto da un inarcarsi di sopracciglia perplesso se non diffidente; per tal verso, se oggi una consolidata ineducazione porta non di rado gli studenti a dire «bravo» e «giusto» al docente che li corregge, Arnaldo Biscardi apparteneva ad una generazione in cui il complimentarsi ed il lodare taluno era ancora in certo modo percepito come un giudicarlo, e quindi nei termini di un porsi implicitamente in una sorta di posizione superiore a chi era oggetto di tali lodi: e spesso l'ho visto od intuito, sotto il suo sorriso di apparente soddisfazione, piuttosto infastidito di fronte alle lodi di persone più giovani e accademicamente meno importanti che, senza accorgersi che il complimento e la lode si risolvevano in una sgarbata inversione gerarchica, si permettevano smaccatamente simili atteggiamenti senza sospettare le implicazioni che essi assumevano agli occhi di una persona «all'antica».

Del resto, a proposito di tale pretesa propensione di Arnaldo Biscardi al

⁶¹ GUARINO, Letture (10), cit., p. 375.

soddisfatto compiacimento per gli elogi ricevuti, vorrei rammentare un episodio forse non più di tanto significativo, ma ignoto ai più e può darsi tale da ridimensionare di non poco una simile pretesa sua caratteristica facendo intravvedere ciò che egli sovente mascherava con quel compiaciuto e compiacente sorriso. Quando nel 1989 ricevette la laurea ad honorem dalla Complutense di Madrid 62, dopo il suo ritorno, la prima volta che venne a Milano mi raccontò dell'episodio ed iniziò con il celebrare la stupefacente sontuosità della cerimonia e la pompa spagnolesca della scenografia, senz'altro con un certo qual soddisfatto appagamento quasi orgoglioso per lo sfarzo e la magnificenza con cui era costume di quella università organizzare simili eventi secondo le tonitruanti grandiosità di tradizioni antiche da noi ormai dimenticate o in ogni caso smorzate come non più attuali: tuttavia, man mano che il suo racconto procedeva, alla soddisfazione di essere stato oggetto per così dire di tanto mirifico onore, nel descrivere le smaglianti coreografie, le luci sfarzose e i costumi sontuosi, i suoni ridondanti e gli stentorei riti solenni che, quasi degni dell'investitura di un regnante, avevano caratterizzato tale pletorica laurea ad honorem, nel suo tono subentrava pian piano alla contentezza orgogliosa una nota di lieve infastidito imbarazzo, quasi che si fosse sentito alla fine fuori posto e financo un po' ridicolo nel ricevere – come poi mi disse – onori eccessivi e per certi versi persino un po' risibili nella loro roboanza rispetto alla realtà della situazione e dello scopo effettivo di tale rituale accademico. La verità era che in ultima analisi il troppo protrarsi e la dismisura di quella eccessiva pompa l'aveva irritato, parendogli nel suo eccesso persino un poco pacchiana nella sua smodata sproporzione celebrativa e non facendolo certo sentire a suo agio nel troppo iperbolico onore tributatogli: e concluse con una frase che certo da lui non mi sarei aspettato, e che ancora di più stupirebbe coloro che danno tanto per scontata la sua narcisistica sensibilità a lodi ed onori: «Che vuole, mio caro, io sono soltanto un professore universitario ...».

⁶² Cfr. X. PARISIO, in Arnaldo Biscardi: l'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana, cit., p. 544 = L'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana ad Arnaldo Biscardi, cit., p. 83).

Sedicenti giusgrecisti. Per l'affidabilità degli studi di diritto ellenico (*)

Non so a quanti cultori delle discipline giusgrecistiche capiterà di leggere o in ogni caso di sfogliare un recente volume divulgativo sul diritto commerciale dei popoli antichi (Vicino Oriente, Egitto, Israele, Greci e, per accenni, Romani), dovuto a non uno storico del diritto bensì ad uno studioso del diritto commerciale moderno¹, ma a coloro cui capitasse tale ventura rimarrebbero alquanto stupiti delle affermazioni dell'autore concernenti il mondo ellenico: e questo, purtroppo, non soltanto a causa delle molte imprecisioni contenute in tale trattazione, prima tra tutte la tendenza direi pressoché esasperata a rintracciare nelle fonti (o meglio nelle trattazioni moderne che inevitabilmente qui ne tengono luogo) le norme positive poste dalle città-stato in tema di diritto commerciale, che intuibilmente l'autore non riesce a trovare se non in minima parte nella sua prospettiva neopositivistica nella quale, pur dopo tanto tempo dalla generalizzata affermazione della teoria cosiddetta istituzionale del diritto dovuta a Santi Romano, egli appare ostinarsi un poco tetragono a considerare quale unica regola giuridica di piena dignità soltanto quella posta autoritativamente da una organizzazione statuale, ignorando o quasi la possibile origine invece consuetudinaria di tali regole; né soltanto a ragione delle non poche inesattezze se non dei talvolta persino grevi errori attraverso cui un po' farraginosamente la trattazione procede 2 (e questo soprattutto a causa del fatto che, pur citando in nota una non scarsa anche se non sempre recente bibliografia in materia, il libro mostra di non conoscerla menomamente, come attesta in particolare il fatto che, anche se si richiama in nota l'ancor fondamentale scritto di Ugo Enrico Paoli sul diritto commerciale greco, ove pur viene evidenziato nella maniera più netta il carattere eminentemente consuetudinario di tale sistema giuridico³, questa peculiarità viene invece del tutto ignorata dall'autore dell'affrettato saggio in questione, nella cennata ri-

^{*)} Una in parte diversa versione di questo articolo – *Per un difesa della serietà degli studi giusgrecistici* – è apparsa sulla «Rivista di Diritto Ellenico», VI, 2016, p. 199 ss.

¹ M. CIAN, Le antiche leggi del commercio. Produzione, scambi, regole, Bologna, 2016.

² Per limitarsi ad un solo paradigmatico esempio, si parla tra l'altro di un «nuovo codice ateniese della fine del V secolo» (CIAN, *Le antiche leggi del commercio*, cit., p. 210: cfr. p. 200).

³ U.E. PAOLI, L'autonomia del diritto commerciale nella Grecia classica, in «Rivista di diritto commerciale», XXXIII, 1935, p. 36-54, ora in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano, 1976, p. 461-479 ed in particolare p. 469.

cerca di norme ufficiali delle poleis greche ed in particolare di Atene). Quello che in effetti, molto peggio, farebbe letteralmente sobbalzare l'ipotetico lettore giusgrecista (o in ogni caso che abbia una minima conoscenza della storia greca antica) è in effetti una piccola, e nell'economia dello scritto pressoché secondaria, affermazione, financo un poco avulsa dall'affabulazione espositiva secondo cui esso procede: parlando infatti della estrema cautela necessaria nell'estendere dall'uno all'altro ordinamento delle poleis greche i dati riscontrabili in una singola città-stato, infatti, l'autore spiega che «è questa caratteristica che, come si vedrà, si compendia nell'interrogativo se sia ricostruibile un diritto greco unitario della Grecia antica, o se tanti fossero i diritti quante erano le poleis» 4. E poche pagine più avanti si incontra addirittura un paragrafo intitolato appunto «Il diritto greco» o «i diritti» greci?, questione presentata perdipiù come un dibattito che desterebbe un estremo e dilacerante interesse tra gli attuali studiosi di tale disciplina, e dove anzi il titolo del noto manuale di Arnaldo Biscardi - Diritto greco antico 5 - viene presentato come «emblematico» della posizione che sosterrebbe l'unitarietà del diritto ellenico (o meglio, in tal caso, panellenico) 6.

Non interessa qui di per sé il fatto che l'autore confonda l'aspetto unitario di fondo del diritto nel mondo greco riscontrabile nella pur innegabile pluralità degli ordinamenti delle *poleis* con una mai sostenuta da alcuno unicità del diritto greco antico, sovrapponendovi *ad abundantiam* la ben diversa questione della preferibilità della dizione «diritto greco antico» piuttosto che «diritti greci» 7: al di là di tale estraneità di fondo dell'autore del volumetto in esame ad una qualsiasi effettiva prospettazione delle vere problematiche giusgrecistiche, quanto desta piuttosto una certa curiosità potrebbe essere semmai la fonte da cui lo studioso di diritto commerciale attuale ha attinto tale inverosimile notizia, che certo non compare negli studi accademici sul diritto greco antico né in pubblicazioni affidabili, e che in effetti, nella rigida alternativa ricostruttiva in cui viene presentata, non risulta essere mai venuta in mente al alcun serio studioso.

E poiché, mi sia concesso, si suol dire che il diavolo è uso fare alquante pentole ma assai più raramente riuscire a procurarne i coperchi, non è ahimè difficile risalire alla scaturigine di tali stranezze, che è in effetti agevolmente

⁴ CIAN, Le antiche leggi del commercio, cit., p. 201 s.

⁵ A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, ora ripubblicato in «Rivista di Diritto Ellenico», V, 2015 (Alessandria, 2017), edizione cui si fa qui riferimento.

⁶ CIAN, Le antiche leggi del commercio, cit., p. 207 ss. e nt. 44.

⁷ Su tale questione si veda di recente F. ZUCCOTII, Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto, in BISCARDI, Diritto greco antico, cit., p. IX-XXXII (cfr. supra, p. 14 ss. [estr.]).

rintracciabile in una semidivulgativa pubblicazione uscita alcuni anni or sono 8 e che risulta purtroppo altresì usata in taluni corsi universitari di diritto greco antico 9: una trattazione della quale, non essendo verosimilmente in grado di comprendere le sue mende, l'autore delle *antiche leggi del commercio* si avvale non poco, come si può notare leggendo con un minimo di attenzione tale scritto, ma guardandosi bene dal citarla, per non so quale pudore che lo porta a preferire di recare in nota una più vasta letteratura certo più augusta, ma in realtà mai consultata.

Già in tale trista «introduzione» allo studio dei diritti greci, infatti, si tendeva a non comprendere affatto l'annosa questione della preferibilità della enunciazione al singolare ovvero al plurale dell'oggetto della materia giusgrecistica, ignorando del tutto i vari aspetti della delicata questione, consistente non tanto in una presa di posizione definitiva traducentesi nell'adererire ad una concezione o all'altra del diritto ellenico, quanto piuttosto in una più sfumata preferenza per la prima o la seconda dizione, giocata sulla sensibilità e la cultura personale dei singoli autori prima ancora che su vere e proprie scelte riguardo alle modalità espositive del suo oggetto ¹⁰.

In particolare Arnaldo Biscardi, nella «prolusione» *Diritto greco e scienza del diritto* ¹¹ e poi nel suo manuale di diritto greco antico ¹², aveva preso posizione contro l'inclinazione di vari autori coevi, ed in particolare, allora da ultimo, di Ioannes Triantaphyllopoulos ¹³, a preferire la dizione «diritti greci» in vista della pur indubbia esistenza nella Grecia antica di una pluralità di ordinamenti e quindi della considerazione certo incontestabile che propriamente tanti erano i «diritti» quante erano le *poleis* ('tot iura quot civitates'): di fronte a tale formalistica scelta financo un po' noiosa nella sua troppo diligente quanto inutile precisione, da lui definita anzi una specie di singolare «pruderie» ¹⁴ e sostanzialmente vista come una inutile «manfrina» un po' pedestre e solo in ap-

⁸ E. STOLFI, Introduzione allo studio dei diritti greci, Torino, 2006.

⁹ Si veda la recensione di A MAFFI, Rassegna critica, in «Dike», X, 2007, p. 281 ss.

¹⁰ Si veda tra l'altro P. COBETTO GHIGGIA, Premessa alla traduzione, in A.R.W. HARRISON, The Law of Athens, I, The Family and Property, Oxford, 1968, trad. it. – Il diritto ad Atene, I, La famiglia e la proprietà –, Alessandria, 2001, p. III s. (cfr. ZUCCOTTI, Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto, cit., p. XX ss.: cfr. supra, p. 14 ss. [estr.]).

¹¹ A. BISCARDI, *Diritto greco è scienza del diritto*, in «Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», *cur.* A. Biscardi, Köln, 1979, p. 1-32, ora anche in *Diritto greco antico*, cit., p. 241-263, nonché in A. BISCARDI, *Scritti di diritto greco – cur.* E. Cantarella, A. Maffi –, Milano, 1999, p. 133 s.

¹² BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 11 s.

¹³ I. TRIANTAPHYLLOPOULOS, L'amministrazione della giustizia, in «Tutto su Atene classica. Panorama di una civiltà», Firenze, 1966, p. 239.

¹⁴ BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 242.

parenza più rigorosa, l'autore aveva detto e ripetuto di preferire la locuzione «diritto greco antico», che nell'uso del singolare poneva meglio in evidenza la complessiva unitarietà, pur nella mai negata diversità dei singoli ordinamenti, di quei fondamentali aspetti di fondo comuni e generali che caratterizzavano l'esperienza giuridica greca antica nella sua globalità:

Ma, a nostro avviso, nonostante la indiscutibile diversità dei vari ordinamenti cittadini, è pur vero che tra di essi esisteva un comune denominatore costituito da un fondo di principii giuridici condivisi da tutte le *poleis*. E, del resto, gli stessi Greci erano consapevoli della esistenza di questo fondo culturale comune, come dimostra chiaramente quanto scriveva Erodoto ¹⁵ su «la nostra comunanza di stirpe e di lingua, i nostri comuni templi degli dei e i nostri riti, i nostri costumi affini» ¹⁶.

Del resto, pur restando fautore della dizione al singolare, come in particolare testimonia definitivamente la scelta del titolo *Diritto greco antico* per il suo manuale ¹⁷, Arnaldo Biscardi non giungeva certo a condannare senza appello la diversa denominazione plurale, riconoscendo anzi come «le due espressioni sono entrambe storicamente giustificabili» ¹⁸: d'altronde non si tratta, tra gli studiosi, di una divaricazione così netta ed irremeabile come taluno estraneo a tali studi potrebbe magari pensare, tanto che vi sono autori che, attesa la più netta differenziazione del diritto pubblico nelle varie *poleis* e la maggiore similarità di fondo dei rispettivi ordinamenti giusprivatistici, hanno suggerito una sorta di posizione intermedia, che accetta l'espressione «diritto greco» in relazione al contesto privatistico ma preferisce la locuzione «diritti greci» per quanto riguarda l'ambito giuspubblicistico ¹⁹. Né, soprattutto, anche chi aderisce alla preferenza biscardiana per la dizione «diritto greco antico» potrebbe

¹⁵ Hist. 8.144.

¹⁶ BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 11. Cfr. anche le analoghe parole nella ricordata prolusione (BISCARDI, *Diritto greco e scienza del diritto*, cit., p. 242): «Sappiamo tutti, invero, assai bene che la storia della esperienza giuridica globale dell'antica Grecia coincide con la storia di una pluralità di ordinamenti cittadini, in quanto ciascuna *polis* aveva un proprio diritto (*'tot iura quot civitates'*), ma è altrettanto vero che, storicamente, non è mai mancato un denominatore comune rappresentato da un fondo di principii giuridici accolti da tutti i Greci, e di cui essi avevano piena coscienza».

¹⁷ Gia seguita nelle precedenti due edizioni (A. BISCARDI, *Profilo di diritto greco antico*, Siena, 1961, e A. BISCARDI, E. CANTARELLA, *Profilo di diritto greco antico*, Milano, 1974.).

¹⁸ A. BISCARDI, Introduzione, in PAOLI, Altri studi di diritto greco e romano, cit., p. XIV e nt. 15

¹⁹ Si vedano gli interventi di Mario Amelotti e di Eva Cantarella a proposito della ricordata prolusione in BISCARDI, *Diritto greco e scienza del diritto*, in *Diritto greco antico*, cit., p. 258 s. e 262 s.

certo avere alcunché da dire, ad esempio, a proposito della più che legittima scelta di Remo Martini di intitolare «*Diritti greci*» il proprio manuale, che appunto a tale pluralità di ordinamenti dà relativamente ampio spazio, dedicando al diritto spartano ed a quello di Gortina due appendici ²⁰ ed anzi preannunciando l'intenzione di aggiungerne una terza dedicata alle notizie epigrafiche sull'ordinamento di Cirene ²¹.

Si tratta, com'è evidente, di una discussione accademica alquanto formalistica e piuttosto sfumata, fatta come si diceva piuttosto di preferenze personali che di vere e proprie scelte sostanziali, e più che altro legata appunto – non è inutile ribadirlo – alla sensibilità storica dei vari studiosi e agli echi ed alle reminiscenze che l'una o l'altra dizione possono destare nella loro cultura e preparazione di fondo.

In tale placida e quasi neghittosa piccola discussione accademica, ormai anzi un po' datata se non pressoché superata in una equivalenza di massima delle due denominazioni, e perciò tranquillamente lasciata alle preferenze dei vari scrittori, giunse quindi deflagrante per i pochi che ebbero tempo e voglia di leggerla, una decina di anni or sono, l'incredibile nuova prospettiva della improbabile *Introduzione allo studio dei diritti greci* già ricordata, ove invece, inopinatamente, l'alternativa tra le due dizioni diventava nientemeno che una contrapposizione tra due diverse visioni sostanziali ed anzi «scuole di pensiero» – l'una monoliticamente unitaria e l'altra invece pluralistica – dell'esperienza giuridica greca: in essa infatti si legge che «La prima domanda in cui si imbatte chi si accosti al mondo giuridico dell'antica Grecia, è quella della sua configurabilità in termini unitari o pluralistici», identificando questo problema appunto con la domanda «se si debba parlare di un solo 'diritto greco' o di più 'diritti greci'» ²².

Ed anzi, non pago di sovrapporre e confondere nella maniera più ignara la dizione «diritto greco» con l'idea di una configurazione «in termini unitari» del mondo giuridico dell'antica Grecia, l'autore si permetteva nel modo più grossolano di fare della greve ironia su quanto scriveva Arnaldo Biscardi aggiungendo nella bibliografia finale: «Mi sembra perciò che, davvero, non sia solo una 'pruderie' (come invece riteneva» appunto Arnaldo Biscardi) «parlare di diritti greci anziché di diritto greco» ²³.

Ancor più esplicito nei propri incomprensibili ed assurdi fraintendimenti,

 $^{^{20}}$ R. Martini, Diritti greci, Bologna, 2005, p. 1 s. e, per le due appendici, p. 171 ss. e 191 ss.

²¹ R. MARTINI, La costituzione di Cirene, in «Rivista di diritto ellenico», I, 2011, p. 169.

²² STOLFI, Introduzione allo studio dei diritti greci, cit., p. 3.

²³ STOLFI, Introduzione, cit., p. 193 s.

frutto quantomeno di una mancata lettura, non dico attenta, ma semplicemente normale di quanto scritto da Arnaldo Biscardi, risultava poi un più recente articolo sul *dikaios polemos* di tale allora ancor giovane ed incauto autore, dove – forse equivocando nella maniera più malaccorta su quanto scriveva Ugo Enrico Paoli a proposito del «diritto attico mezzo di recupero del diritto comune greco» ²⁴ – recidivamente si aggiungeva:

L'approfondimento consiste nell'esigenza di contestualizzare le configurazioni greche della guerra entro le coordinate di fondo dell'esperienza giuridica delle antiche *poleis*: un mondo gremito di molteplici comunità politiche, ciascuna gelosa della propria autonomia, in cui (sul piano pubblicistico ancor più che su quello privatistico) non si realizzò mai quel presunto unitario «diritto greco» che spesso i moderni hanno pensato di ricostruire sulla scorta del diritto attico e di disinvolti imprestiti dogmatici desunti dal mondo romano – così che, molto più correttamente, converrebbe parlare di «diritti greci» ²⁵.

E con ciò si vuole alludere ed anzi pressoché esplicitamente rinviare, con l'espressione «moderni», ancora una volta ad Arnaldo Biscardi, cui veniva appunto attribuita la grottesca ed assurda idea «di ricostruire sulla scorta del diritto attico e di disinvolti imprestiti dogmatici desunti dal mondo romano» un «presunto unitario 'diritto greco'» ²⁶.

Su questa invero scandalosa incomprensione della alternativa nominalistica tra «diritto greco» e «diritti greci», trasformata in una assurda contrapposizione tra concezioni sostanziali, perdipiù attribuendo ad Arnaldo Biscardi, quale gratuito insulto postumo, la strampalata idea di una ricostruzione di un diritto greco monoliticamente unitario fondato sul diritto attico e su tali inquietanti «disinvolti imprestiti dogmatici desunti dal mondo romano», mi ero già soffermato, con la comprensibile severità che simili corbellerie non possono che meritare, alcuni anni or sono ²⁷. Né è mia intenzione ritornare a di-

²⁴ U.E. PAOLI, *Diritto attico e diritto greco*, in «Scritti C. Ferrini», I, Milano, 1947, p. 573-593, ora in *Altri studi di diritto greco e romano*, cit., p. 4 s. (su tali aspetti cfr. anche le analoghe osservazioni di BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 12).

²⁵ E. STOLFI, Configurazioni della guerra e concetto di 'díkaios pólemos' nell'esperienza antica: alcune osservazioni, in «Studi R. Martini», III, Milano, 2009, p. 648.

²⁶ Si veda F. ZUCCOTTI, «Díkaios pólemos», o del buon uso del diritto greco (Vivagni X), in questa stessa rivista, X, 2010, p. 26 nt. 90 (estr.).

²⁷ ZUCCOTTI, «Díkaios pólemos», cit., p. 26 ss. (estr.). Su STOLFI, Introduzione allo studio dei diritti greci, cit., si veda altresì la ricordata recensione di MAFFI, che tra l'altro a p. 282 definisce con velata ironia questo libro «una sorta di Prolegomeni ad ogni futuro trattato di diritto greco", nonché il garbato sarcasmo su tale scritto di R. MARTINI, Le fonti del diritto greco, in «Le fonti per la storia antica» – cur. G. Poma –, Bologna, 2008, p. 159-173., specie p. 168 s. (cfr. Zuccotti, «Díkaios pólemos», cit., p. 30 nt. 103 [estr.]).

squisire di queste invereconde affermazioni, frutto semplicemente di una sostanziale incapacità di lettura di un testo altrui e della saccente presunzione di chi non reputa neppure consigliabile un ulteriore e più attento controllo prima di ingiuriare uno dei riconosciuti maestri di una disciplina di cui si è soltanto – e nella più ottimistica delle ipotesi – un neofita ed un debuttante. Eppure Arnaldo Biscardi, chiudendo il paragrafo dell'*Introduzione* dedicato a tali aspetti, aveva scritto esplicitamente:

Onde, per concludere, lo studio del diritto attico può essere considerato non solo come fine a se stesso, ma anche, a ben vedere, come mezzo di recupero degli altri diritti greci: diritti, ripetiamo, indiscutibilmente diversi fra loro, ma fra i quali tuttavia è riscontrabile l'esistenza di un sostrato comune, che rende tuttora legittimo – sia pure con le riserve ora esposte – che, non foss'altro a scopi didattici, si possa continuare a parlare di diritto greco *tout-court* ²⁸.

Ma se, com'è noto, non esiste peggior sordo di chi proprio non vuole ascoltare, è altresì vero che quello che si scrive, per quanto si voglia essere il più chiari possibile, non servirà mai a far ricredere chi, preda della sua preconcetta assurda idea, non accetta di essere smentito, e quindi di venire costretto a rivedere la propria posizione, neppure dalle parole più esplicite di segno contrario. Se sono ora costretto a ritornare di malavoglia su tali argomenti, non è soltanto perché tale sorta di leggenda metropolitana secondo cui i giusgrecisti si dividerebbero tra i sostenitori dell'unitarietà del diritto greco ed i fautori del riconoscimento della pluralità degli ordinamenti giuridici ellenici sta ormai cominciando ad attecchire quantomeno negli scritti non specifici ed affrettatamente divulgativi sul mondo ellenico, come mostra la ricordata trattazione non specialistica sulla storia del diritto commerciale, ma soprattutto perché l'ormai non più giovane preteso giusgrecista, incredibilmente, a distanza di dieci anni, non solo, nonostante i miei pur chiari moniti, ripete e riafferma, ma altresì enfatizza ed estremizza i palesi errori in un breve capitolo sulle fonti del diritto greco nella nuova edizione di un manualetto sui metodi e le fonti per la storia antica²⁹, giungendo addirittura ad asserire che non solo alcuni vorrebbero ricostruire tale preteso diritto greco unitario sulla base del diritto attico e degli ahimè già visti «disinvolti imprestiti dogmatici» della tradizione romanistica, ma addirittura che tale compendio di un simile ordinamento panellenico è anzi già stato ricostruito e – si deduce – è a disposizione degli studiosi:

²⁸ BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 12 (cfr. *supra*, nt. 24).

²⁹ E. STOLFI, *Le fonti dei diritti greci*, în «La storia antica. Metodi e fonti per lo studio» – *cur*. G. Poma –, Bologna, 2016, p. 197 ss.

Verso il mondo greco dobbiamo dunque indirizzare uno sguardo, al tempo stesso, frammentato e aperto, teso a includere il maggior numero possibile di testi e problemi: uno sguardo che si concentri, via via, sulle testimonianze relative a questa o quella città, ripercorrendone le varie stagioni (dalle società omeriche all'avvento macedone, o persino oltre, ove intendiamo spingerci sino all'età ellenistica) e senza inseguire un preteso unico diritto greco – spesso ricostruito dagli studiosi tramite troppo disinvolte proiezioni di categorie, soprattutto del diritto privato, messe a punto dai giuristi romani o addirittura da quanti, in età moderna, rielaborarono in chiave sistematica le loro soluzioni³⁰. Ma uno sguardo che sappia anche andare oltre le sole informazioni relative ai dettagli tecnici (origine, funzione e regime di una magistratura, di un contratto o di un'azione processuale; fattispecie di un illecito e sue forme repressive, ecc.), per aprirsi a un più ricco ventaglio di fonti, in grado di illuminare la peculiare antropologia giuridica greca: da quella affiorante tra le maglie della mitologia arcaica sino a quella che si delinea nella prassi e nella teoria politica e retorica della città classica, rivolgendosi pure alle speculazioni che, dedicate all'analisi della giustizia o all'anatomia sociale, possiamo considerare (non certo coincidenti, ma almeno) più vicine rispetto al sapere dei giuristi 31.

E quindi – sorvolando qui sulle tonitruanti vaniloquenze e sulla sintassi e la punteggiatura ahimè un po' insicure nonché farraginose di quanto già riportato – poche pagine oltre si aggiunge tale lepida conclusione:

Il materiale epigrafico svolge una funzione di rilievo anche per ricostruire, sia pure in modo assai più frammentario, figure e aspetti giuridici di altre *póleis*, sino alla piena età ellenistica: proprio su tale materiale, secondo più di uno studioso, dovrebbe concentrarsi chi intenda sfuggire all'ingannevole sovrapposizione (in nome di quella pretesa, ma improbabile, unità di cui dicevamo) fra diritto attico e diritto greco *tout court* ³².

Sarebbe interessante che l'autore indicasse almeno una di tali trattazioni che ricostruiscono un quadro tendenzialmente completo di tale ipotetico ordinamento unitario panellenico, dato che, ritengo, moltissimi giusgrecisti correrebbero subito a vederla, davvero incuriositi da tale nuova ed inaspettata prospettiva ermeneutica nello studio della loro disciplina: ma purtroppo l'autore non lo fa, né potrebbe ovviamente farlo, poiché per fortuna non ne esistono. E se poi si dovesse pensare che l'allusione debba essere intesa come un riferimento ad Arnaldo Biscardi, sarebbe inutile sprecare ulteriori parole per

³⁰ Rinviando anche qui, manco a dirlo, alla sua ineffabile *Introduzione allo studio dei diritti greci*, cit., p. 3 ss. e 111 ss.

³¹ STOLFI, *Le fonti dei diritti greci*, cit., p. 198.

³² STOLFI, Le fonti, cit.., p. 201.

smentire una simile insulsaggine.

Errare, si suol dire, è cosa umana, ed anzi troppo umana, e talvolta anche peggio: ma questo al nostro autore evidentemente non bastava, forse attratto dal più corrusco e può darsi romantico e financo più nobile carattere cosiddetto diabolico del perseverare tetragono nel più marchiano abbaglio. E' del tutto lecito ritenere, ovviamente, come l'autore sembra opinare sotto le sue incredibili affermazioni, che sia preferibile una trattazione meno organica ma che tenga conto delle disparate notizie isolate che ci giungono da tutti gli ordinamenti greci piuttosto che una descrizione del diritto privato greco impostata pressoché su quello attico, ma ciò andava semmai detto esplicitamente, né è certo ammissibile che le descrizioni dell'ordinamento ateniese vengano stolidamente confuse con una trattazione di preteso diritto unitario panellenico.

E se sarebbe ultroneo soffermarsi ancora una volta nel deprecare simili inconcludenti assurdità, frutto di una sostanziale rifiuto di ogni serio studio della disciplina giusgrecistica da chi pur si illude di vergare saccenti opere in tale materia, non è inutile far presente ed accertare sino in fondo ai cultori di tale materia che in una delle poche cattedre di essa esistente in Italia si insegna tranquillamente che esisterebbero, nelle prospettive degli studiosi moderni, due «scuole di pensiero», l'una proclive a perseguire l'idea di un diritto greco graniticamente unitario fondato sul diritto attico e su, ancora una volta, «disinvolti imprestiti dogmatici desunti dal mondo romano», una setta tale da contrapporre di per sé i suoi fautori all'altra posizione di chi, più saggiamente, riconosce l'esistenza di una pluralità degli ordinamenti greci, e che anzi non mancherebbero già ora compiute ricostruzioni di questo preteso monolitico ordinamento panellenico (di cui, temo, il Diritto Greco Antico di Arnaldo Biscardi costituirebbe, nella visione del nostro sventurato autore, il precipuo esempio). E mentre tale curiosa idea comincia già oggi, come si è visto, a diffondersi nelle pubblicazioni divulgative estranee agli studiosi di tale disciplina, non è improbabile che presto vi saranno accademici e magari preclari docenti di diritto greco, i quali, dopo aver studiato ed essersi laureati al seguito di cotale maestro, porranno a fondamento di ogni studio giusgrecistico e innanzitutto dei loro mirifici scritti in argomento la fondamentale e risolutiva questione, pregiudiziale ad ogni dibattito in materia: un solo «diritto greco» unitario o una pluralità di «diritti greci»?

'Nescis quid vesper serus vehat', scriveva Varrone 33.

³³ Menipp. fr. 333 (Bücheler).